

tutta la durata della guerra con decreto luogotenenziale n. 1778 del 29 dicembre ultimo scorso.

« Le suindicate disposizioni sono quindi tuttora in vigore ed in base ad esse, senza che occorra speciale autorizzazione, i direttori di sanità potranno promuovere gli studenti di medicina, regolarmente assegnati alle compagnie di sanità, quelli cioè che abbiano frequentato con successo il primo anno della Facoltà di medicina e siano stati iscritti al secondo, purchè dalla competente Commissione d'avanzamento siano giudicati meritevoli della promozione.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Lombardi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda far nominare sottotenenti di complemento gli aspiranti ufficiali, che non un mese, ma parecchi mesi di esperimento hanno già fatto ».

RISPOSTA. — « Le nomine a sottotenente di complemento per gli aspiranti che si trovano in zona di guerra sono fatte dal Comando supremo sempre quando il Ministero abbia confermato la loro nomina ad aspirante.

« Tali conferme fanno talora protrarre la nomina a sottotenente, in causa dei ritardi coi quali pervengono dalle autorità le informazioni giudiziarie, politiche e militari sugli allievi; ma soprattutto ha spiegazione nel fatto che quando le informazioni sono discordi, e quando è ignoto il domicilio dell'allievo prima della sua venuta alle armi, le richieste e le ricerche assorbono molto tempo; nè, d'altra parte, conviene dar corso sollecito a proposte di nomina nelle quali manchi o difetti la fondatezza delle notizie per non correre poi l'alea di revoche incresciose sempre, anche all'amministrazione che deve operarle.

« Se poi l'interrogazione riguardasse aspiranti rientrati per motivi di salute, per congedo, ecc., dalla zona di guerra dopo compiuto il prescritto mese d'esperimento nella zona stessa, la nomina a sottotenente di complemento rimane necessariamente sospesa fino a quando essi saranno riconosciuti atti ad incondizionato servizio.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Lo Piano. — *Ai ministri della guerra e dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere se non credano provvedere che siano emanate speciali disposizioni per l'esonero

dei minatori delle zolfare siciliane, appartenenti alle classi 1874 e 1875, e ciò per evitare l'arresto di produzione di un minerale necessario agli usi di guerra ».

RISPOSTA. — « Nessuna speciale disposizione occorre emanare per l'esonerazione dei minatori delle zolfare, appartenenti alle classi 1874 e 1875.

« Poichè infatti se si tratta di direttori od operai specializzati, l'esonerazione dei detti minatori, sempre che risulti dimostrata la loro indispensabilità ed insostituibilità, è ampiamente consentita dalla semplice disposizione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, per cui sono esonerabili i militari ascritti alla milizia territoriale i quali prestino l'opera loro in qualità di direttori, capitecnici ed operai specializzati presso i grandi stabilimenti o le grandi imprese il cui funzionamento interessi l'economia nazionale e l'ordine pubblico.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Magliano. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno, per ragioni di equità e di considerazione verso numerose famiglie prive di ogni soccorso, estendere la concessione del sussidio militare anche alle famiglie dei reduci dall'America, i quali erano renitenti di leva e prestano ora servizio militare, essendo tale esclusione, se pure giustificata, causa di non lievi sacrifici a famiglie che non hanno più alcun mezzo di sussistenza ».

RISPOSTA. — « Ai congiunti bisognosi dei militari reduci dall'estero già renitenti di leva, non può concedersi il soccorso giornaliero di cui al decreto 13 maggio 1915, n. 620, da convertirsi in legge, poichè, per le tassative disposizioni del detto decreto, il soccorso può essere concesso solamente alle famiglie dei militari richiamati e trattenuti alle armi ed a quelle dei militari di terza categoria o che comunque non adempiono obblighi di ferma.

« I militari invece ai quali la S. V. onorevole allude non si trovano in tale condizione, giacchè essi compiono attualmente i detti obblighi di leva a cui si erano sottoposti non regolarizzando la loro posizione di fronte alla leva presso l'autorità consolare del luogo della loro residenza all'estero, nè presentandosi poscia alle armi quando fu chiamata la propria classe.

« Anche per ragioni di equità non può